

POLITICA DI WHISTLEBLOWING



Il Consorzio Telese S.c. a r.l. (in seguito anche Telese o la Società) persegue i propri obiettivi di business nel rispetto dei principi e delle norme di comportamento dichiarati nel proprio Modello 231 e si impegna a prevenire e ad agire prontamente nel caso di episodi che possano minare i suoi Valori e la sua Visione aziendale.

La Società considera i valori della trasparenza, correttezza e legalità come parte integrante della cultura e della politica aziendale e, conseguentemente, si impegna attivamente affinché venga garantito il rispetto degli stessi. In questo contesto, Telese mette a disposizione di tutti coloro che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti con la Società, supporti idonei per inviare Segnalazioni in merito ad eventuali violazioni.

A questo scopo, Telese rende disponibile un portale web di Whistleblowing al fine di incoraggiare e guidare la segnalazione di qualsiasi comportamento inappropriato o illegale o che violi il cosiddetto “Compliance Program” aziendale e per garantire una valutazione equa, imparziale, tempestiva e riservata di eventuali segnalazioni da parte di dipendenti, stagisti, subappaltatori, fornitori e consulenti. Il Compliance Program aziendale è costituito dal *Codice Etico*, dalle *Linee Guida Anticorruzione*, dalle *Linee Guida sui Diritti Umani*, dal *Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 (MOG 231) dal D.lgs. n. 24/2023 (in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 in materia di Whistleblowing)* e da qualsiasi altra politica di compliance alla normativa applicabile eventualmente adottata dai soci del Consorzio Telese S.c. a r.l. .

Cosa segnalare

Le segnalazioni devono riguardare specificatamente sospette violazioni al Compliance Program, alle procedure interne aziendali o casi di condotta illecita ai sensi della legislazione vigente.

Possono costituire oggetto di segnalazione comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato. Si rimanda all'allegato 1 della presente Politica per il dettaglio delle tipologie di violazioni che possono costituire oggetto di segnalazione ai sensi del D.lgs. n. 24/2023.

In particolare, devono:

- riguardare situazioni di cui il Segnalante sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro con la Società. Pertanto, esse includono tutte quelle condotte illecite o le omissioni di cui si è venuti a conoscenza in virtù del ruolo rivestito e in occasione dello svolgimento delle proprie attività lavorative, anche in maniera casuale (ivi incluse le violazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001);
- essere veritiere, circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardanti fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal whistleblower medesimo;
- contenere informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti effettive o potenziali violazioni che si sono verificate o che molto verosimilmente potrebbero verificarsi nell'organizzazione presso cui la persona segnalante lavora o ha lavorato, o in altra

organizzazione con la quale la persona Segnalante è o è stata in contatto nell'ambito della sua attività professionale, nonché tentativi di occultare tali violazioni.

In particolare, la segnalazione deve essere circostanziata ossia effettuata con un grado di dettaglio sufficiente a consentire l'accertamento dei fatti segnalati e dovrà avere ad oggetto:

1. violazioni del diritto nazionale che ricomprendono:
 - a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali diverse rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE;
 - b) reati presupposto per l'applicazione del D. Lgs. 231/01, così come indicato dall'art.2 co.1, lett. a) n. 1 e 2 D. Lgs. 24/2023;
 - c) violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal D. Lgs. 231/01 anch'esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE;
 - d) condotte contrarie alle disposizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, del Codice Etico e del corpo normativo interno (procedure, ordini di servizio, ecc.);
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (indicati nell'Allegato 1 al D. Lgs. 24/2023 a cui si rimanda per maggior dettaglio);
3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione e, comunque, quanto indicato dalla recente normativa di settore. Sono esclusi dalla presente politica i reclami di tipo commerciale o le segnalazioni di circostanze/fatti già oggetto di procedimenti giudiziari o amministrativi in corso e monitorati dal Dipartimento Legale.

Nei casi in cui la natura della segnalazione faccia ricadere quest'ultima al di fuori del campo di applicazione della presente politica, il destinatario della segnalazione indicherà la politica o il processo aziendale più appropriato, ove esistente.

Come fare una segnalazione

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta, tramite il canale web, attraverso il sito <https://www.telesescarl.com/whistleblowing/>, previa registrazione sulla piattaforma online. La piattaforma prevede anche la possibilità di registrazione vocale delle segnalazioni la cui voce viene alterata per non consentire il riconoscimento.

In alternativa l'azienda mette a disposizione anche il canale di posta ordinaria per l'invio di segnalazioni scritte da inviarsi l'indirizzo della sede sociale del Consorzio Telese S.c. a r.l., Via Pietro Borsieri 2a, 00195 Roma, secondo le prescrizioni previste dalla procedura di Gestione delle Segnalazioni - Whistleblowing.

Il segnalante può richiedere un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Le segnalazioni di presunte violazioni del MOG 231 possono essere inviate all'Organismo di Vigilanza di Telese. anche attraverso l'indirizzo di posta elettronica odv@telesescarl.it

Il D.lgs. 24/2023 ha introdotto la possibilità di utilizzare un canale esterno di segnalazione, gestito da ANAC, al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

- Il canale di segnalazione interno non è attivo o non è conforme a quanto previsto dal Decreto;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I casi minori possono essere risolti senza la necessità di una segnalazione formale, parlando direttamente con la persona la cui condotta sia causa di preoccupazione, oppure con il proprio responsabile di linea.

Gestione e analisi delle segnalazioni

La Società si è dotata della “Procedura di gestione delle segnalazioni - Whistleblowing” che disciplina il processo di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse e ne affida la gestione al:

- **Organismo di Vigilanza del Consorzio Telese S.c. a r.l.**

L’Organismo di Vigilanza (OdV) è formalmente responsabile di ricevere e gestire le segnalazioni e ha il compito di garantire il dovuto follow-up.

Ogni segnalazione sarà attentamente valutata dall’OdV nel rispetto della natura confidenziale della segnalazione, raccogliendo, ove necessario, informazioni dai dipartimenti interessati e/o da altri soggetti coinvolti.

Nel caso in cui la segnalazione non contenga informazioni sufficienti, l’OdV può richiedere ulteriori dettagli al segnalante, in forma scritta al fine di tenere traccia delle comunicazioni, garantire la trasparenza e facilitare una valutazione formale della segnalazione. Le fasi di analisi e di investigazione saranno svolte e finalizzate entro novanta giorni dalla segnalazione, a meno che la natura specifica dell’evento segnalato richieda più tempo. L’OdV terrà informato il segnalante sui progressi delle sue richieste fino alla conclusione della relativa investigazione e, ove possibile, Telese fornirà un feedback al segnalante sull’esito dell’investigazione. Va tenuto conto, tuttavia, che potrebbe non essere possibile fornire informazioni dettagliate in merito alle azioni intraprese da Telese in quanto questo potrebbe violare i doveri legali, incluso il diritto alla privacy e alla protezione di dati delle persone coinvolte o informazioni commerciali riservate o impegni di riservatezza presi in precedenza da Telese.

Tutte le segnalazioni devono essere registrate e tutti i documenti allegati, inclusi quelli prodotti o raccolti durante la fase di analisi, devono essere archiviati in modo appropriato. Nei rari casi in cui tutti i canali di segnalazione interni disponibili non riescano a fornire un rimedio ragionevole o efficace alla segnalazione effettuata, come ultima possibilità, una eventuale opzione potrebbe essere una denuncia alla polizia o ad altra autorità

pubblica competente. È comunque consigliabile avvalersi di una consulenza legale appropriata prima di fare questo passo.

L'OdV, soggetto designato a ricevere le segnalazioni, ha l'obbligo di trattare i dati personali (ivi incluse le categorie particolari di dati personali), dei segnalanti, dei soggetti coinvolti e di eventuali terze parti in linea con il Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati ("GDPR"), con il D. Lgs. 24/2023 e con le normative vigenti in materia di protezione dei dati personali. I dati saranno trattati esclusivamente per la gestione delle segnalazioni e per l'accertamento degli illeciti segnalati. Saranno applicati i principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione dei dati, garantendo che vengano raccolte solo le informazioni strettamente necessarie per le finalità previste. I dati personali saranno conservati per il periodo strettamente necessario alla gestione della segnalazione e delle eventuali indagini conseguenti, con adeguate misure di sicurezza a tutela della riservatezza del segnalante e degli altri soggetti coinvolti.

Protezione del segnalante e misure disciplinari

L'identità del segnalante sarà trattata in modo confidenziale e non sarà rivelata senza previo consenso scritto del soggetto interessato, a meno che non sia consentito diversamente dalla legge. Nel caso in cui emergano informazioni aggiuntive rilevanti a seguito della segnalazione, il segnalante è incoraggiato a riportarle immediatamente al Telese, indipendentemente dal fatto che queste informazioni supportino o invalidino la segnalazione originale.

Le segnalazioni possono essere accettate anche in forma anonima, senza rivelare alcun dato personale. Va fatto presente, tuttavia, che tale scelta potrebbe rendere più complessa la risoluzione del problema segnalato, nel caso in cui fossero necessarie ulteriori informazioni da parte del segnalante per positiva risoluzione dell'investigazione.

Il segnalante non potrà essere discriminato per effetto della segnalazione nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del d.lgs. 24/2023, qualora al momento della segnalazione abbia fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino tra quelle rilevanti. Al contrario il beneficio della tutela del segnalante decade quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o calunnia o, comunque, per reati commessi con la proposizione della denuncia ovvero quando sia accertata la responsabilità civile del segnalante nei casi di dolo o colpa grave Telese si riserva di agire a tutela dei propri interessi anche a difesa dei soggetti lesi.

Telese si impegna a proteggere pienamente i segnalanti da ripercussioni o da qualsiasi forma di discriminazione sul luogo di lavoro collegata o risultante dall'aver effettuato una segnalazione. Qualsiasi segnalante che riporti internamente un episodio in buona fede non sarà perseguito e non verrà intrapresa alcuna azione contro di lui/lei nel caso in cui le informazioni fornite non possano essere provate o siano insufficienti per risolvere la segnalazione.

Telese si impegna a tutelare da ripercussioni, discriminazioni e ritorsioni i colleghi e i familiari del segnalante, come anche i facilitatori, ossia coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Sono considerate, a titolo esemplificativo, ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Telese adotterà inoltre misure disciplinari appropriate nel caso di segnalazioni fatte in malafede e/o in caso di minacce o ritorsioni verso i soggetti che presentano segnalazioni.

Le misure disciplinari saranno proporzionate all'entità e alla gravità della condotta accertata e potrebbero contemplare anche la cessazione del rapporto di lavoro.

La presente politica è comunicata a tutti i nostri dipendenti quale elemento inderogabile del processo di formazione ed è resa disponibile a tutte le parti interessate sulla rete intranet aziendale e sul sito web della società.

La presente politica è revisionata annualmente nel corso del Riesame del Sistema di Gestione.

Allegato 1: Elenco delle segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 24/2023

Paolo Bernardini,
Presidente, Novembre 2024



Allegato 1

Elenco delle segnalazioni ai sensi del D.lgs. 24/2023

Ai sensi del D.lgs. 24/2023, possono costituire oggetto di segnalazione **comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato** e che consistono in:

- illeciti **amministrativi, contabili, civili o penali**;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (c.d. **reati presupposto**), o **violazioni dei modelli di organizzazione e gestione** ivi previsti.
- **illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali** (individuati dall'allegato al D.lgs. 24/2023) o **degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea** (indicati nell'allegato alla Dir. UE 2019/1937), pur non indicati nell'allegato al D. Lgs. 24/2023, relativi ai seguenti settori:
 - *appalti pubblici*;
 - *servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*;
 - *sicurezza e conformità dei prodotti*;
 - *sicurezza dei trasporti*;
 - *tutela dell'ambiente*;
 - *radioprotezione e sicurezza nucleare*;
 - *sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali*;
 - *salute pubblica*;
 - *protezione dei consumatori*;
 - *tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi*.
- **atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione** (di cui all'art. 325 TFUE) specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- **atti od omissioni riguardanti il mercato interno** (di cui all'art. 26 par. 2 TFUE) comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di *concorrenza* e di *aiuti di Stato*, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le *norme in materia di imposta sulle società* o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- **atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni** di cui agli atti dell'Unione.